

Sull'illegittimità di un'ordinanza contingibile ed urgente di abbattimento delle nutrie

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 26 gennaio 2021, n. 50 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - Associazione Vittime della Caccia (avv. Rizzato) c. Comune di Solarolo (n.c.).

Caccia e pesca - Caccia – Ordinanza contingibile ed urgente di abbattimento delle nutrie - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il seguente atto : ordinanza n. 13 emessa dal Sindaco del Comune di Solarolo in data 15\12\14 e pubblicata sino al 30\12\14 avente ad oggetto l'abbattimento delle nutrie.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto :

1. VIOLAZIONE ART. 50 e 54 D.LGS 267\00; ECCESSO DI POTERE per CARENZA DI ISTRUTTORIA e DIFETTO DI MOTIVAZIONE

2) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'.

1). Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Sindaco del Comune di Solarolo ha deciso di emanare un'ordinanza contingibile e urgente per far fronte al problema della sovrabbondante presenza delle nutrie sul territorio comunale. Tale ordinanza, però, non rispetta i requisiti imposti dalla legge per le seguenti considerazioni:

- NESSUNA EMERGENZA: ciò che differenzia le ordinanze contingibili ed urgenti dagli altri provvedimenti amministrativi è il loro carattere straordinario.

- NESSUN RISCHIO PER SICUREZZA PUBBLICA: altra condizione per poter emanare ordinanze contingibili ed urgenti è la sussistenza di un problema di sicurezza pubblica.

2). Con il secondo motivo si lamenta che il Sindaco ha autorizzato interventi di abbattimento delle nutrie, sia da parte dei cacciatori sia da parte dei coadiutori abilitati dalla Provincia, dagli agricoltori e dai dipendenti degli enti gestori del territorio.

L'ordine impartito ai cacciatori è illegittimo in quanto questi ultimi non possono essere abilitati all'uccisione delle nutrie, dal momento che l'ordine di abbattimento esula dall'attività venatoria.

Il Collegio ritiene il ricorso fondato.

Come noto, con riferimento al sindaco, è bene precisare - preliminarmente - che le ordinanze di sua competenza possono essere suddivise in normali e contingibili e urgenti.

Mentre le prime sono adottate in qualità di capo dell'amministrazione comunale normalmente nell'attuazione di disposizioni di leggi, regolamenti e delibere degli organi collegiali, le altre rispondono alle predette esigenze di particolare necessità ed urgenza e, di solito, sono adottate in qualità di ufficiale di Governo.

I presupposti oggettivi per l'adozione dei provvedimenti extra ordinem sono tre: urgenza, contingibilità e temporaneità.

La prima concerne l'indifferibilità dell'atto dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici. L'urgenza si risolve nello stato di necessità cui inerisce un bisogno da soddisfare in via immediata.

La contingibilità si configura come straordinarietà, accidentalità e imprevedibilità. In giurisprudenza, specie del Consiglio di Stato, sussistono due diversi orientamenti sulla nozione. Per un primo orientamento maggioritario il provvedimento contingibile è quello volto a regolare una situazione nuova e imprevedibile; il secondo orientamento, invece, non attribuisce importanza alla circostanza che la situazione di fatto per cui si provvede esista da tempo in quanto il ritardo può maggiormente accentuare l'urgenza. Questa seconda tesi ritiene impossibile discriminare tra una situazione di urgenza che consista in una situazione preesistente e un'altra che si configuri come evento nuovo e imprevedibile. Al riguardo, infatti, nell'ottica di protezione degli interessi pubblici, il fatto che non si sia ancora provveduto non vuol dire necessariamente che l'urgenza non ci sia, ma piuttosto che si doveva provvedere prima o che la situazione pericolosa si è aggravata.

La giurisprudenza amministrativa, in altre occasioni, ha chiarito che il presupposto del pericolo di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica non ricorre quando a fronteggiare la paventata situazione la PA abbia già provveduto con mezzi propri che, per la loro idoneità a evitare il danno temuto, rendano non più urgenti e indilazionabili ulteriori interventi a carico del privato.

Nel caso di specie oltre a non essere stata compiuta una adeguata istruttoria manca anche l'indicazione del termine finale di efficacia del provvedimento.

In conclusione il ricorso è da accogliere.

Le spese di lite devono essere poste a carico della parte intimata, tenuto conto delle specificità del caso concreto e sono liquidate in dispositivo.



(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it